



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

*Città Metropolitana di Venezia*

## SETTORE TRE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA

### ORDINANZA N. 16 DEL 13/12/2018

<b>OGGETTO:</b>	MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI ED ALLE COMBUSTIONI ALL'APERTO. STAGIONE 2018 – 2019.
-----------------	--

### IL SINDACO

#### Premesso che

- Le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;
- Il Parlamento Europeo con la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell'aria ambiente e per l'aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con D. Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- La Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazioni nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni comunali come “azione diretta” nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Alla Città Metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei Comuni con meno di 30.000 abitanti (D. Lgs. N. 192/2005, D. Lgs. N. 311/2006 e L.R. n. 11/2001);

#### Richiamate

- La Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- Il D. Lgs. 13.08.2010 n. 155, recante attuazione alla Direttiva 2008/50/CE;
- La delibera della Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30.12.2013 che ratifica un “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano a fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici”;
- La Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste di breve, medio e lungo periodo, la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- La Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 06.06.2017 con la quale si approva il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;

#### Rilevato che



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

*Città Metropolitana di Venezia*

- La Regione Veneto, nella riunione del 06.09.2018 del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) che coordina l'operato dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.), ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni delle polveri sottili;

## Preso atto di

- Quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana nella seduta del 20.09.2018, durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di "pacchetti" di misure per i comuni costituenti l'Agglomerato Venezia, che comprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, quali Chioggia e San Donà di Piave, e i restanti Comuni del territorio metropolitano;

## Considerato che

- Per questi ultimi, di cui fa parte il Comune di Fiesso d'Artico, viene proposto di attuare le misure di "LIVELLO VERDE" per il periodo dal 15 ottobre 2018 al 15 aprile 2019 riguardanti la limitazione dell'esercizio degli impianti termici e le combustioni all'aperto;

## Visti

- Il D. Lgs. n. 155/2013 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Il D.P.C.M. 08.03.2002;
- La L.R. 33/85 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- Il D. Lgs 152/2006;

## ORDINA

A tutta la cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 15 aprile 2019, tutti i giorni, le seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale ubicati sull'intero territorio comunale:

1. La temperatura ambiente (intesa come media ponderata della temperatura dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
  - a. 17° C (+2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  - b. 19° C (+2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. Divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse inferiori o uguali a 1 stella (DGRV n. 1908/2016);
4. Divieto di combustione all'aperto, in particolare ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 c. 6bis del D. Lgs. 152/2006 (e DGRV n. 122/2015), fatte salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania e per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate dal Comune;

## INVITA

- I gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- Gli uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

*Città Metropolitana di Venezia*

## **ESCLUSIONI**

Relativamente ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013;

### **AVVERTE**

- Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- Che l'ottemperanza al presente atto, relativamente ai punti 1 e 2, potrà essere verificata nell'ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.

## **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981.

## **DISPONE**

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:
  - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo Comune;
  - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), Città metropolitana di Venezia;
  - Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
  - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
  - Azienda ULSS n. 3 Serenissima;

## **INFORMA**

Che attraverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

## **IL SINDACO**

Andrea Martellato / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale*